

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 37618 Anno 2023**

**Presidente: MOGINI STEFANO**

**Relatore: MAGI RAFFAELLO**

**Data Udiienza: 19/05/2023**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO MILITARE DI ROMA

nel procedimento a carico di:

CONIGLIARO PAOLO nato a PALERMO il 21/04/1967

inoltre:

LUNA SALVATORE

MISURACA ANDREA

MOSCA MARCO

FAVATA DANIELE

avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del P.G. Militare **L. R. FLAMINI**,

che ha concluso chiedendo


Il P.G. Militare conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale.

udito il difensore

L'avvocato BINDOCCI CATERINA del foro di ROMA in qualità di sostituto processuale dell'avvocato CASCIO PIETRO del foro di PALERMO nomina depositata all'odierna

udienza in difesa delle parti civili di LUNA SALVATORE e MISURACA ANDREA si riporta come da conclusioni scritte già depositate e insistendo nell'accoglimento.

L'avvocato FERRARO GIUSTINO del foro di PALERMO in difesa di CONIGLIARO PAOLO chiede l'inammissibilità del ricorso del P.G. e in subordine il rigetto.



RM  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2

1 bis

## IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Corte Militare di Appello, con sentenza resa in data 12 ottobre 2022 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Conigliaro Paolo Antonio in riferimento al reato di cui all'art. 227 comma 1 cod.pen.mil.pace, così riqualificata l'originaria imputazione (art. 227 comma 1 e comma 2 cod.pen. mil. pace), per mancanza della richiesta di procedimento.

In primo grado il Tribunale Militare di Napoli aveva affermato la penale responsabilità del Conigliaro con condanna alla pena di mesi cinque e giorni cinque di reclusione militare, nonché la responsabilità civile.

La contestazione riguarda il reato di diffamazione continuata pluriaggravata.

In sostanza il Conigliaro – Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri – comunicando con altri militari della stazione di Capaci tramite l'applicativo *Whatsapp* in una *chat* denominata «gruppo fedeltà» tra aprile del 2017 e gennaio del 2018 avrebbe inviato più messaggi offensivi nei confronti di altri militari (Galletta Riccardo, Luna Salvatore, Misuraca Andrea, Mosca Marco, Favata Daniele).

I contenuti dei messaggi sono riportati nel capo di imputazione (da pag. 4 a pag. 7 della sentenza).

1.1 Punto essenziale della decisione, fermo restando il contenuto diffamatorio di taluni dei messaggi inviati in *chat*, riguarda l'aggravante dell'aver recato offesa con un «mezzo di pubblicità». La richiesta di procedimento, condizione di procedibilità, non è stata formulata per il Conigliaro e l'ipotesi di diffamazione non aggravata non sarebbe procedibile.

Il dato normativo così recita:

Il militare, che, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende la reputazione di altro militare, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a sei mesi .

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, o è recata *per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità*, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni.

1.2 Secondo la Corte Militare di Appello l'avvenuto utilizzo di una *chat* di *Whatsapp* (cui erano iscritte in tutto sette persone) non integra l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art.227 cod.pen.mil.pace .

127

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sol

In particolare è da escludersi che l'utilizzo della *chat* ristretta possa far ritenere integrata l'ipotesi dell'offesa recata con un *mezzo di pubblicità*.

Non rileva, infatti che il messaggio (destinato ad un numero ristretto di persone) possa essere inoltrato ad altri, posto che simile azione sarebbe opera del destinatario e non del mittente (e peraltro nel caso in esame tale ipotesi non si è verificata).

Si pone l'accento, dunque, non tanto sul mezzo tecnologico utilizzato (potenzialmente idoneo a concretizzare una diffusione ampia dei contenuti lesivi) quanto sul numero ristretto (sette soggetti) di aderenti alla *chat*.

Si tratta, dunque, di una modalità comunicativa che, in rapporto alle caratteristiche concrete dell'azione, non integra la particolare ipotesi del comma 2 dell'art.227 cod.pen.mil.pace .

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale Militare.

2.1 Si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla ricorrenza della circostanza aggravante dell'offesa arrecata con il mezzo di pubblicità.

Il PG ricorrente sostiene che la soluzione in diritto adottata dalla Corte Militare di Appello, con esclusione della aggravante, è erronea.

Si citano arresti di questa Corte di legittimità in cui si è ritenuto: a) che l'aggravante sussista in caso di post pubblicati sulla piattaforma *Facebook*; b) in caso di invio plurimo di *mails* ; c) in caso di utilizzo del fax.

Ad essere rilevante è la «potenzialità diffusiva» del mezzo, lì dove la Corte di Appello vira l'indagine su aspetti non dirimenti (il numero degli iscritti alla *chat*).

L'esclusione dell'aggravante andrebbe pertanto rimeditata.

3. Si sono costituite con memoria scritta le parti civili Luna Salvatore e Misuraca Andrea, a sostegno del ricorso proposto dal PG.

3.1 Ha depositato memoria difensiva Conigliaro Paolo con atto del 27 aprile 2023.

4. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

4.1 La caratteristica essenziale della diffamazione – per conformazione legale della incriminazione– sta nella offesa della reputazione altrui in un contesto comunicativo.

R47

Tanto la fattispecie di cui all'art.595 cod.pen. che quella del codice penale militare di pace (art.227) richiedono che la comunicazione avvenga verso *più persone* ed in assenza dell'offeso.

Si tratta di un elemento strutturale della fattispecie, sicchè la comunicazione lesiva deve raggiungere almeno due persone (anche in momenti diversi, secondo le precisazioni rese da Sez. V n. 7408 del 4.11.2010, dep. 2011, rv 249599).

Partendo da simile dato, va rilevato che nella nomenclatura legale l'aggravamento tipizzato si ricollega, per quanto qui rileva, all'utilizzo del mezzo della *stampa* o di *qualsiasi altro mezzo di pubblicità*.

La *ratio* va individuata nella «particolare diffusività» del mezzo utilizzato (caratteristica obiettiva della stampa), sicchè l'offesa tende, in virtù delle particolari modalità realizzative, a raggiungere un numero cospicuo e indeterminato di persone.

4.2 Tanto premesso, va rilevato che indubbiamente l'evoluzione tecnologica ha consentito di ampliare le forme di comunicazione tramite la rete *internet*, da ritenersi tendenzialmente uno strumento che rientra nella previsione di legge ove si evocano altri *mezzi di pubblicità*.

Ciò avviene, in particolare, quando un contenuto lesivo viene reso «pubblico» su un qualsiasi sito *internet* ad accesso libero.

La libertà dell'accesso al sito che contiene la comunicazione diffamatoria è esattamente parificabile alla scelta di consultazione di una stampa cartacea, sicchè nessuna questione può porsi in tema di rispetto del principio di tassatività.

Tuttavia, gli strumenti di comunicazione digitale non sono tutti uguali e non funzionano tutti nel medesimo modo.

In particolare una *chat* dell'applicativo *Whatsapp* è, per le sue caratteristiche ontologiche, uno strumento di comunicazione di certo 'agevolante' ma al contempo 'ristretto', nel senso che il messaggio (di testo o immagine che sia) raggiunge esclusivamente i soggetti iscritti (e reciprocamente accettatisi) alla medesima *chat*.

4.3 La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha ritenuto che la pubblicazione di post lesivi sulla piattaforma social *Facebook* integri l'aggravante del mezzo di pubblicità, come ricordato dal PG ricorrente.

Vanno in tal senso indicate le decisioni Sez. I n. 55142 del 2014 e Sez. V n. 13979 del 25.1.2021, rv 281023, ove si pone l'accento sulla oggettiva potenzialità che,

in tal caso, ha il testo lesivo di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone.

4.4 Tuttavia a parere del Collegio vi è una rilevante diversità – esclusivamente ai fini della integrazione della particolare aggravante - tra l'utilizzo di un *social* (strumento che si rivolge – per definizione - ad una ampia platea di persone previamente abilitate dal titolare della pagina a consultarne i contenuti, con possibilità di riproporre i testi o le immagini sulla propria bacheca, sì da dare luogo di fatto ad una forma di diffusione incontrollata) e l'utilizzo di una *chat* di messaggistica ristretta.

Ad essere rilevante, invero, non è il numero di iscritti alla *chat* (nel caso in esame davvero poco significativo) quanto la conformazione tecnica del mezzo, tesa a realizzare uno scambio di comunicazioni che resta – in tutta evidenza - riservato. La diffusione del messaggio a più soggetti – gli iscritti alla *chat* – avviene, in altre parole, in un contesto informatico che se da un lato consente la rapida divulgazione del testo dall'altro non determina la perdita di una essenziale connotazione di riservatezza della comunicazione, destinata ad un numero identificato e previamente accettato di persone.

La tensione con il principio di tassatività in ambito penale, ove si voglia realizzare una equiparazione tra i diversi strumenti comunicativi, in rapporto ad una previsione di legge ove si evoca un 'mezzo di pubblicità', appare del tutto evidente e ciò conduce al rigetto del ricorso.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 19 maggio 2023

Il Consigliere estensore

Il Presidente